

# **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEROLENGO ED ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO STEFANO BOCCA "L'ANGELO BIONDO" AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE E CURA DI AREA VERDE PUBBLICA.**

L'anno duemilasedici (2016), il giorno 12 del mese di novembre, presso la Residenza Municipale sita in Via Rimembranza n. 4, del Comune di Verolengo, con la presente scrittura privata da valere per ogni conseguente effetto di legge;

## **TRA**

Il Comune di Verolengo (TO), con sede legale in Via Rimembranza n. 4 – 10038 Verolengo, C.F. 82500370018;

## **E**

L'Associazione Stefano Bocca "L'Angelo Biondo" ONLUS con sede legale in Via Virginio Berta 2 - 10038 Verolengo, C.F. 91028280013;

## **SI CONVIENE**

### **Art. 1 – FINI ED OBIETTIVI**

Il Comune di Verolengo e l'Associazione Stefano Bocca "L'Angelo Biondo" ONLUS cooperano per favorire l'attività dei volontari nell'ambito del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia. Le prestazioni verranno effettuate volontariamente ed a titolo gratuito senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del comune.

### **Art. 2 – OGGETTO**

Il Comune affida all'Associazione Stefano Bocca "L'Angelo Biondo" ONLUS, che accetta, la cura e la tutela dell'area verde pubblica denominata:

- Parco giochi bimbi via dei Partigiani frazione Casabianca individuata all'interno dell'allegata documentazione fotografica.

Gli interventi di cura e valorizzazione dell'area verde assegnata saranno relativi a:

- posa staccionata e/o piantumazione e successiva manutenzione di siepe posta a delimitazione del parco giochi.

- taglio erba all'interno ed all'esterno dell'area giochi

- pulizia e mantenimento in stato di decoro dell'area

- interventi di manutenzione ordinaria in genere

Le succitate prestazioni saranno rese dall'Associazione a titolo gratuito a fronte della messa a disposizione da parte dell'Amministrazione comunale, anch'essa a titolo gratuito, dei locali di cui al successivo Art. 6 della presente convenzione.

### **Art. 3 – CONSEGNA DEI BENI**

Il Concessionario entrerà in possesso dei beni concessi subito dopo la stipula della presente convenzione, previa sottoscrizione del verbale di consegna.

Da tale data decorrerà l'obbligo di manutenzione ordinaria.

### **Art. 4 – MODALITA' E COMUNICAZIONI**

L'associazione per lo svolgimento delle attività convenzionate si impegna a garantire che le operazioni di gestione e manutenzione vengano effettuate nei tempi e nei modi più opportuni e con la necessaria

tempestività anche in relazione all'andamento meteo climatico stagionale, con il personale comunale addetto alle manutenzioni al quale spettano le funzioni di indirizzo tecnico, istruzione e verifica dei risultati.

L'Associazione si impegna a segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico del Comune eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, ecc. presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la disponibilità a far fronte ad eventuali interventi anche non individuati all'interno della presente convenzione, in quanto attinenti a minuta manutenzione.

#### Art. 5 - GARANZIE

L'Associazione garantisce:

1. che i volontari inseriti nelle attività convenzionate sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento degli interventi e si impegna a fornire ai volontari le dotazioni strumentali necessarie a far fronte agli impegni assunti.
2. che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni allo svolgimento delle attività convenzionate e per la responsabilità civile verso terzi.

#### Art.6 – CONDIZIONI D'USO

Il Comune riconosce all'Associazione l'uso a titolo gratuito, inclusivo delle spese relative a luce ed acqua, riscaldamento e rifiuti, di un locale posto al piano terreno della ex scuola della frazione Casabianca – indicato all'interno dell'allegata planimetria, da utilizzare quale sede dell'Associazione e per il perseguimento dei fini che si prefigge la stessa nonché l'utilizzo, in via non esclusiva, dell'adiacente servizio igienico.

Il Concessionario si impegna a mantenere le opere in buono stato e compiere tutti gli opportuni interventi di ordinaria manutenzione (piccole riparazioni, sostituzioni di parti usurate e pulizia) in ordine alle attrezzature ed alle opere di proprietà comunale illuminazione ed altro per tutta la durata della concessione.

L'area verde (parco giochi) affidata in manutenzione e pulizia all'Associazione deve essere lasciata al libero utilizzo degli utenti mentre i locali concessi nonché le relative attrezzature, compatibilmente con le esigenze dell'attività svolta dal concessionario, dovranno essere messe a disposizione del Comune di Verolengo per lo svolgimento delle consultazioni referendarie ovvero elettorali indette.

Il calendario delle date nelle quali il Comune si riserva l'uso della struttura, sarà preventivamente concordato tra le parti con un congruo anticipo.

In caso di mancato accordo, decide insindacabilmente la Giunta Comunale.

#### Art. 7 – DIVIETO SUBAFFITTO

E' vietato al Concessionario sub-concedere o subaffittare, in tutto o in parte con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza il preventivo assenso scritto dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva, ed il concessionario accetta senza riserva alcuna, di concedere la struttura oggetto della convenzione, ad altri concessionari, previo accordo sulle modalità dell'uso comune; in caso di mancato accordo su dette modalità, decide la Giunta Comunale con propria deliberazione.

#### Art.8 – CONTROLLI

La funzione di controllo e verifica della puntuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 spettano al competente Ufficio attraverso i propri funzionari.

#### Art.9 – INTERVENTI STRAORDINARI

Nel caso in cui necessitino interventi di straordinaria manutenzione è fatto obbligo al concessionario di segnalarli per iscritto con sollecitudine all'Amministrazione Comunale, la quale vi provvederà nei modi e nei termini che riterrà più opportuni.

Il Concessionario potrà eseguire opere accessorie previo assenso dell'Amministrazione Comunale. Tutte le opere così eseguite rimarranno di proprietà del Concedente alla scadenza della presente convenzione.

#### Art. 10 - RISOLUZIONE

In caso di riscontrate carenze nello svolgimento degli adempimenti assunti a carico dell'Associazione, il Comune provvederà ad invitarla all'assolvimento dei compiti di cui alla presente convenzione, contestando le inadempienze riscontrate; dopo di che, persistendo l'inadempienza, e previa ulteriore e definitiva diffida in forma scritta, il Comune potrà dichiarare unilateralmente risolta la convenzione, restando impregiudicato il diritto dell'Ente Locale al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

#### Art. 11 – DURATA ED EVENTUALI RINNOVI

La presente convenzione ha validità di anni cinque a far tempo dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per uguali periodi, a fronte della previsione delle necessarie disponibilità finanziarie in sede di Bilancio preventivo dei successivi anni, fatta salva l'ipotesi di formali richieste in senso opposto da una delle parti, da rappresentarsi in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza.

#### Art. 12 – ESECUTIVITA'

Il presente atto è immediatamente vincolante non appena sottoscritto dalle parti.

#### Art. 13 – SPESE


Tutte le spese occorrenti per la stipula del presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del Concessionario.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Fatto in duplice originale.

Letto approvato e sottoscritto.

p. Il Comune di Verolengo  
Il Responsabile Ufficio Tecnico LL.PP.  
Geom. Fulvio Pincetti



p. Associazione Stefano Bocca "L'Angelo Biondo"  
Il legale rappresentante



Giulio Primo